



«TRATTAMENTI
PENSIONISTICI»

RICONGIUNZIONE -
TOTALIZZAZIONE - CUMULO



**LE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI
CASSA**

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

- ✓ PENSIONE DI VECCHIAIA
- ✓ PENSIONE DI ANZIANITÀ
- ✓ PENSIONE DI INVALIDITÀ/INABILITÀ
- ✓ PENSIONE AI SUPERSTITI

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Vecchiaia anticipata

- Et : 67 anni
- 35 anni regolari
- Decorrenza dalla domanda

Vecchiaia reddituale

- Et : 70 anni (69 anni nel 2017; 69 anni e 6 mesi nel 2018)
- Contributi: 35 anni regolari
- Decorrenza dall'evento

Vecchiaia contributiva

- Et : 67 anni
- Contributi: 20 anni regolari
- Importo pari ad almeno 1,5 volte il trattamento minimo INPS
 - OPPURE
 - 70 anni
 - 5 anni regolari
 - Decorrenza dalla domanda

Modalit  di calcolo del trattamento

Vecchiaia anticipata

- Retributivo fino al 2009
- Contributivo dal 2010

Vecchiaia reddituale

- Retributivo
- (Media dei pi  elevati 30 redditi su 35)

Vecchiaia contributiva

- Contributivo
- Sommatoria dei contributi annualmente versati - rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall'Istat - moltiplicata per il coefficiente di trasformazione

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Requisiti di accesso **

- Età: 60 anni
- Contributi: 40 anni regolari

Normativa transitoria*

- 2018: 60 anni di età e 38 anni di contributi
- 2019: 60 anni di età e 39 anni di contributi

Calcolo retributivo fino al 2006, contributivo dal 2007

* Fino al 2019:

- **applicazione coefficienti riduzione per età e anzianità contributiva**
- **40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica**

**** È richiesto altresì il perfezionamento dell'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un limite di volume d'affari ai fini IVA**

PENSIONI DI INVALIDITÀ E INABILITÀ

- ✓ E' il trattamento pensionistico spettante all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione è ridotta in modo continuativo a meno di 1/3 ovvero esclusa in modo permanente e totale.
- ✓ E' necessaria un'iscrizione di almeno 10 anni alla Cassa in caso di malattia e di almeno 5 anni in caso di infortunio.
- ✓ Lo stato invalidante o inabilitante deve essere accertato da parte di un'apposita Commissione Medica di accertamento composta da tre medici nominati dalla Cassa.
- ✓ La pensione di invalidità spetta nella misura del 70% dell'importo spettante a titolo di pensione di vecchiaia.
- ✓ In caso non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione il calcolo della pensione è effettuato moltiplicando l'importo spettante per il coefficiente dato dal rapporto tra anni regolari e anni di iscrizione.
- ✓ L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 per le pensioni di inabilità e ad € 2.100,00 per le pensioni di invalidità.

PENSIONE AI SUPERSTITI - INDIRECTA E REVERSIBILITÀ

INDIRETTA

E' il trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti dell'iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, sempre che abbia maturato un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Viene corrisposta nella misura del 60%, se titolare il solo coniuge, dell'eventuale pensione di vecchiaia spettante al de cuius, con aggiunta del 20% per ogni figlio avente diritto (minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro) studente fino al massimo del 100%.

In caso non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione il calcolo della pensione è effettuato moltiplicando l'importo spettante per il coefficiente dato dal rapporto tra anni regolari e anni di iscrizione.

L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 3.000,00

REVERSIBILITÀ

E' il trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti del geometra deceduto che risulti già titolare di trattamento pensionistico. Viene corrisposta nella misura del 60% della pensione percepita dal de cuius al momento del decesso, maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%

La **DECORRENZA** di entrambi i trattamenti è ancorata al primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso

Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo per le pensioni indirette, reversibili e invalidità in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell'Inps. Se il titolare di pensione possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa il trattamento viene ridotto secondo dei limiti reddituali rivalutati anno per anno



**Ricongiunzione
Totalizzazione
Cumulo**

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI

LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45

- ✓ Consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso gestioni previdenziali diverse. Il geometra iscritto obbligatorio, prima della maturazione del diritto a pensione, può chiedere il trasferimento alla Cassa dei contributi accreditati presso gestioni diverse e in questo caso si parla ricongiunzione attiva.
- ✓ Si parla di ricongiunzione “in uscita” o passiva quando la domanda è presentata ad una Gestione previdenziale obbligatoria diversa da parte di un geometra cancellato dalla Cassa.
- ✓ La ricongiunzione è onerosa e comporta il pagamento di un onere, laddove l'ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente a coprire il valore dell'aumento della pensione che l'interessato percepirà a seguito della ricongiunzione.

RICONGIUNZIONE - LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45

L'onere da versare viene determinato dalla differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi da ricongiungere ed il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi. La differenza viene moltiplicata per il coefficiente di riserva matematica (art. 13 legge n. 1338/62) secondo tabelle attuariali approvate dai Ministeri. In questo modo si ottiene il valore dell'aumento delle rate pensionistiche che il soggetto godrà per gli anni successivi.

All'importo così calcolato viene poi sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dalle altre gestioni. Il costo della ricongiunzione è pari a tale differenza. L'onere può essere pagato in unica soluzione o ratealmente. In mancanza del pagamento l'interessato si considera rinunciatario e non potrà ripresentare una nuova istanza, perché la domanda di ricongiunzione si può presentare una sola volta e per tutti i periodi considerati.

TOTALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

- ✓ Consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni ai fini dell'ottenimento di un'unica prestazione pensionistica.
- ✓ I richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico ed i periodi assicurativi non devono essere coincidenti nelle diverse gestioni.
- ✓ Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota alla determinazione del trattamento pensionistico: il calcolo della quota è effettuato con il sistema contributivo sia pure corretto da una relazione matematica (algoritmo). Viene comunque applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito di anzianità contributiva minima previsto per la vecchiaia.
- ✓ Il pagamento delle prestazioni è effettuato dall'INPS, ancorché non coinvolto come gestione nella totalizzazione.

TOTALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

TRATTAMENTI CONSEGUIBILI

- ✓ Pensione di anzianità (40 anni anzianità contributiva)
- ✓ Pensione di vecchiaia (65 anni di età e 20 di anzianità contributiva)
- ✓ Pensione di inabilità
- ✓ Pensione indiretta

DECORRENZE

✓ Pensione di anzianità
decorre trascorsi 21 mesi
dal perfezionamento dei requisiti

✓ Pensione di vecchiaia
decorre trascorsi 18 mesi
dal perfezionamento dei requisiti

✓ Pensione di inabilità
dal mese successivo alla presentazione della domanda

✓ Pensione indiretta
dal mese successivo al verificarsi dell'evento

**Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto
l'ulteriore requisito della speranza di vita pari
dal 2016 a 7 mesi e nel biennio 2019-2020 12
mesi**

CUMULO GRATUITO PER I PROFESSIONISTI

LEGGE 11.12.2016, N. 232

(LEGGE DI BILANCIO 2017)

- ✓ Consente di cumulare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni ai fini dell'ottenimento di un'unica prestazione pensionistica
- ✓ Il cumulo non può essere esercitato in forma parziale e deve coinvolgere tutte le gestioni.
- ✓ I richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico ed i periodi assicurativi non devono essere coincidenti nelle diverse gestioni.
- ✓ E' possibile esercitare il cumulo anche se risultano perfezionati i requisiti minimi per il diritto al trattamento autonomo in una sola delle gestioni coinvolte.
- ✓ Ciascuna gestione determina il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e secondo le proprie regole di calcolo.
- ✓ Il pagamento delle prestazioni è effettuato dall'INPS, ancorché non coinvolto come gestione nel cumulo.

CUMULO

LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

TRATTAMENTI
CONSEGUIBILI

- ✓ Pensione di vecchiaia
- ✓ Pensione anticipata
- ✓ Pensione di inabilità
- ✓ Pensione indiretta

PENSIONE VECCHIAIA

PRESTAZIONE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

(Circolare Inps n. 140/2017)

La **pensione di vecchiaia in cumulo** è stata definita come fattispecie a formazione progressiva con un primo acconto (o pro rata) liquidato dall'Inps al raggiungimento dei requisiti minimi (66 anni e 7 mesi fino al 2018 e 67 anni dal 2019 + 20 di contribuzione cumulata) e liquidazione successiva della quota maturata presso la Cassa in base alle specifiche norme regolamentari fino al momento del raggiungimento del requisito più elevato.

Con delibera n. 12/2017 adottata dal Comitato dei Delegati nella riunione del 22 novembre 2017 - approvata dai Ministeri Vigilanti in data 28/5/2018 - è stata data applicazione alla normativa sul cumulo in modo coordinato con le disposizioni contenute nel Regolamento di previdenza

PENSIONE VECCHIAIA REQUISITI E CALCOLO

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

- ✓ I requisiti fissati dalla Cassa per la quota di propria competenza sono 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva cumulata.
- ✓ La quota di pensione in cumulo è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all'art. 2 reg. prev. nell'ipotesi in cui l'interessato abbia maturato 35 anni di regolare contribuzione interamente nel regime previdenziale della Cassa.
- ✓ La quota di pensione in cumulo è calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'art. 33 reg. prev. nell'ipotesi in cui l'interessato abbia maturato meno di 35 anni di contribuzione regolare nel regime previdenziale della Cassa.
- ✓ La decorrenza del trattamento si à ancora al perfezionamento dei requisiti ovvero l'interessato può chiedere che si àncori alla domanda se già perfezionati i requisiti.

PENSIONE ANTICIPATA REQUISITI E CALCOLO

- ✓ I requisiti sono quelli previsti dall'art. 24, c. 10, D.L. 201/2011:

fino al 2018

42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10
mesi per le donne

dal 2019

43 anni e 3 mesi per gli
uomini e 42 e 3 mesi per le
donne

NON E' RICHIESTO IL REQUISITO ANAGRAFICO

- ✓ La quota di pensione anticipata in cumulo a carico della Cassa è interamente calcolata ***secondo il metodo contributivo*** di cui all'art. 33 reg. prev.
- ✓ La decorrenza del trattamento è ancorata alla data della domanda se raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva.

PENSIONI INABILITA' E INDIRETTA

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

- ✓ Oltre ai requisiti relativi all'anzianità assicurativa e contributiva devono essere **fatti salvi anche gli ulteriori requisiti** previsti dalla gestione previdenziale nella quale si è verificato lo stato invalidante (per inabilità), ovvero nella quale il dante causa risultava iscritto alla data del decesso (per indiretta).

DECORRENZA DELLA DOMANDA

Pensione di inabilità
dalla data della
domanda

Pensione indiretta
dalla data del decesso

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

La pensione in regime di cumulo è un'unica pensione e gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (rivalutazione, integrazione al minimo, maggiorazione sociale) sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge.

I PERIODI COINCIDENTI TOTALIZZAZIONE/CUMULO

Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell'anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali.

Ai fini della misura sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

La neutralizzazione dei periodi contributivi coincidenti riguarda esclusivamente l'utilizzo dei contributi ai fini della maturazione del diritto e non ai fini della misura.

I PERIODI COINCIDENTI AI FINI DEL DIRITTO

ESEMPIO N. 1: Il professionista presenta periodi coincidenti in 2 gestioni diverse

ANNO	GESTIONE 1	GESTIONE 2
1990	52	
1991	52	
1992	52	52
1993	52	52
1994		52
1995		52
1996		52
1997		52
1998		52
1999		52
2000		52
2001		52
2002		52
2003		52
2004		52
2005		52
2006		52
2007		52
2008		52
2009		52

Neutralizzando i periodi contributivi coincidenti posseduti nella "Gestione 2" il professionista sommerà per il diritto 4 anni nella "Gestione 1" e 16 anni nella "Gestione 2", raggiungendo i 20 anni di contribuzione non coincidenti

I PERIODI COINCIDENTI AI FINI DEL DIRITTO

ESEMPIO N. 2: Il professionista presenta periodi coincidenti in 3 gestioni diverse

ANNO	GESTIONE 1	GESTIONE 2	GESTIONE 3
1990	52		
1991	52		
1992	52		52
1993	52		52
1994			52
1995			52
1996		52	52
1997		52	52
1998		52	52
1999		52	52
2000		52	52
2001			52
2002			52
2003			52
2004			52
2005			52
2006			52
2007			52
2008			52
2009			52

Neutralizzando i periodi contributivi coincidenti posseduti nella "Gestione 3" il professionista sommerà per il diritto 4 anni nella "Gestione 1", 5 anni nella «Gestione 2» e 11 anni nella "Gestione 3", raggiungendo 20 anni di contribuzione non coincidenti

CONFRONTO TOTALIZZAZIONE/CUMULO

Pensione anzianità/anticipata

Totalizzazione (Anzianità)

Requisiti

- 40 anni di anzianità contributiva e 7 mesi di speranza di vita
(dal 2019 la speranza di vita è pari a 12 mesi)
- Finestra di accesso 21 mesi
- Nessuna età anagrafica

Calcolo quota

- sistema contributivo corretto dall'algoritmo
- viene applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima prevista per la vecchiaia

Decorrenza

- Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti

Cumulo (Anticipata)

Requisiti

- fino al 2018 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva cumulata per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne
- dal 2019 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva cumulata per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.

Calcolo quota

- Interamente contributivo

Decorrenza

Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti

CONFRONTO TOTALIZZAZIONE/CUMULO

Pensione di vecchiaia

Totalizzazione

Requisiti

- 65 anni di età e 7 mesi di speranza di vita (dal 2019 la speranza di vita è pari a 12 mesi)
- Finestra di accesso 18 mesi
- 20 anni d'anzianità contributiva totalizzata

Calcolo quota

- sistema contributivo corretto dall'algoritmo.
- viene applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima prevista per la vecchiaia

Decorrenza

Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti

Cumulo

Requisiti

- 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva cumulata

Calcolo quota

- retributivo se l'anzianità contributiva è pari almeno a 35 anni
- contributivo se l'anzianità contributiva è inferiore a 35 anni

Decorrenza

- primo acconto: liquidato dall'Inps al raggiungimento dei requisiti minimi (fino al 2018 66 anni di età e 7 mesi e 20 anni d'anzianità contributiva; dal 2019 67 anni di età e 20 mesi di anzianità contributiva cumulata)
- secondo acconto liquidato dalla Cassa al raggiungimento dei propri requisiti

CALCOLO

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO

REQUISITI INPS		REQUISITI CASSA		Età anagrafica ad oggi	
	Requisiti per la pensione di vecchiaia	Anzianità maturata	Requisiti per la pensione di vecchiaia		Anzianità maturata
Età	66 e 7 mesi		70 anni		
Anzianità contributiva	20 anni cumulati	5 anni	35 anni cumulati	32 anni	

**Età
anagrafica
ad oggi**

**66 anni e 7
mesi**

Il professionista ha maturato complessivamente ad oggi 37 anni di contribuzione non coincidente nelle gestioni coinvolte nel cumulo (5+32=37). Ha raggiunto, pertanto, i requisiti minimi previsti dall'art. 24, della legge 214/2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo (66 anni e 7 mesi di età e più di 20 anni di contribuzione cumulata). La misura della prestazione sarà composta da una quota erogata attualmente dall'Inps sulla base di 5 anni di contributi accreditati in tale gestione e da una seconda quota, a carico Cassa, che sarà liquidata all'età di 70 anni sulla base di 35 anni e 5 mesi di contribuzione.

In tal caso la quota Cassa sarà effettuata con il sistema di calcolo reddituale

CALCOLO

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO

REQUISITI INPS		REQUISITI CASSA		Età anagrafica ad oggi
	Requisiti per la pensione di vecchiaia	Anzianità maturata	Requisiti per la pensione di vecchiaia	
Età	66 e 7 mesi		70 anni	66 anni e 7 mesi
Anzianità contributiva	20 anni cumulati	15 anni	35 anni cumulati	

Il professionista ha maturato complessivamente ad oggi 35 anni di contribuzione non coincidente nelle gestioni coinvolte nel cumulo ($15+20=35$). Ha raggiunto, pertanto, i requisiti minimi previsti dall'art. 24, della legge 214/2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo (66 anni e 7 mesi di età e più di 20 anni di contribuzione cumulata). La misura della prestazione sarà composta da una quota erogata attualmente dall'Inps sulla base di 15 anni di contributi accreditati in tale gestione e da una seconda quota, a carico Cassa, all'età di 70 anni sulla base di 23 anni e 5 mesi di contribuzione.

In tal caso la quota Cassa sarà effettuata con il sistema di calcolo contributivo

CALCOLO

CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO

REQUISITI INPS			REQUISITI CASSA		Età anagrafica ad oggi
	Requisiti per la pensione di vecchiaia	Anzianità maturata	Requisiti per la pensione di vecchiaia	Anzianità maturata	
Età	66 e 7 mesi		70 anni		
Anzianità contributiva	20 anni	15 anni	35 anni	5 anni (cancellato Cassa)	

Il professionista ha maturato complessivamente 20 anni di contribuzione non coincidente nelle gestioni coinvolte nel cumulo (15+5=20). In tal caso risultando raggiunti i requisiti minimi previsti dall'art. 24, della legge 214/2011 per il diritto alla pensione nella gestione Inps (66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione cumulata) l'Inps potrebbe procedere alla liquidazione della propria quota. Tuttavia il professionista per acquisire il diritto alla quota Cassa dovrebbe raggiungere un'anzianità contributiva complessiva cumulata di 35 anni, ma risultando cancellato non potrà mai maturarla.

In questo caso è maturato il diritto alla sola quota INPS. E' da valutare preliminarmente l'opzione della totalizzazione